

Contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate

Criteri e modalità per la concessione Delibera n. 1931 del 05/12/2025

Criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate (articolo 106, commi 2 e 3, e 107, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg.).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1931 Prot. n. 15/2025-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate (articolo 106, commi 2 e 3, e 107, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg.).

Il giorno 05 Dicembre 2025 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del VICEPRESIDENTE ACHILLE SPINELLI

Presenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

FRANCESCA GEROSA

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2025-S180-00097

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 23

Il Relatore comunica quanto segue.

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (legge provinciale sulla scuola) prevede:

- all'articolo 106, comma 2, l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate e spettanti ai proprietari degli edifici, diversi da Comuni e Comunità, o ai gestori delle scuole medesime, sempre che gli immobili appartengano a soggetti diversi da Comuni e Comunità;
- all'articolo 106, comma 3, la destinazione dei contributi di cui al comma 2 agli interventi come di seguito specificati:
 - a) la costruzione di nuove strutture;
 - b) l'ampliamento di strutture esistenti;

c) gli interventi di recupero edilizio previsti dalla legislazione urbanistica provinciale vigente;

d) l'acquisto delle strutture e i relativi interventi di recupero edilizio;

e) gli interventi di manutenzione straordinaria.

- all'articolo 107, comma 2, la costituzione, sulle strutture adibite a scuole dell'infanzia equiparate oggetto degli interventi edilizi disposti ai sensi dell'art. 106, di un vincolo di destinazione, definito secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento.

Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg recante "Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", all'articolo 3, dispone che la durata del vincolo di destinazione stabilito ai sensi dell'articolo 107, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, sia definita dalla Giunta provinciale sulla base di una corrispondenza tra scaglioni di contributo e periodi di durata del vincolo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015 (e successive modificazioni e integrazioni avvenute con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 459 di data 23

marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018) sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di costruzione di nuove strutture, ampliamento di strutture esistenti, recupero edilizio disciplinato dalla legislazione urbanistica provinciale vigente, acquisto di strutture e relativi interventi di recupero edilizio e manutenzione straordinaria riguardante edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e dell'art. 3 del D.P.P.

28.9.2009, n. 18-20/Leg (di seguito designati come "Criteri").

Si rendono ora necessarie alcune specificazioni e modifiche di questi "Criteri" per coordinare il testo, modificato nel tempo dalle diverse deliberazioni di Giunta sopra richiamate, alla luce di ulteriori evidenze e considerazioni, che di seguito si riportano:

- laddove gli interventi oggetto del contributo provinciale siano comprensivi dell'apporto di miglioramenti sul piano dell'efficienza energetica dell'edificio (impianti di riscaldamento, impianti fotovoltaici/solari, coibentazioni termiche, infissi, ecc.), si rileva la necessità di intervenire - in accordo con il principio di carattere generale dell'economicità e al fine di RIFERIMENTO :

2025-S180-00097

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 23

evitare duplicazioni di fatto della spesa - attraverso una rideterminazione delle spese generali di funzionamento della scuola (art. 48, comma 1, lettera e) della legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13), che tenga conto del risparmio energetico conseguito dal soggetto gestore e reso possibile grazie al contributo provinciale;

- si sono succeduti negli ultimi anni una serie di provvedimenti legislativi finalizzati a disciplinare, a livello sia statale sia provinciale, la materia dei contratti pubblici. È stata prevista l'applicazione di tali norme anche a lavori svolti da soggetti privati, quando l'importo complessivo supera un milione di euro e un'amministrazione aggiudicatrice -

come, nei casi che qui interessano, la Provincia autonoma di Trento - eroga uno specifico contributo che superi il 50 per cento dell'importo medesimo. Si ritiene opportuno esplicitare tali riferimenti all'interno dei Criteri, formulando la loro traduzione all'interno dell'articolato. Ciò rende evidente come, per gli interventi di importo elevato, al di sopra della soglia del milione di euro, sia le attività di progettazione sia le attività di valutazione dell'esecuzione dei lavori sono sottoposte al rispetto di disposizioni analoghe a quelle previste per la generalità delle opere pubbliche;

- in termini complessivi, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalla normativa in materia di contratti pubblici, si pone la necessità di chiedere, anche per interventi di importo minore rispetto alla soglia del milione di euro, la produzione di una progettazione maggiormente articolata negli elaborati e giustificata nelle scelte; ciò al fine di promuovere, anche grazie alla partecipazione degli stessi beneficiari dei contributi assegnati dalla Provincia, una programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche sempre più capace di contemperare esigenze di adeguatezza funzionale con rispetto di criteri di sostenibilità economicofinanziaria. A ciò si aggiunga che vi è la necessità di dare una risposta all'esigenza di uniformità applicativa a livello provinciale dei documenti da produrre a supporto di richieste di ammissibilità a finanziamenti pubblici della

Provincia dopo che, con l'applicazione anche in provincia di Trento del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) riguardanti la progettazione di lavori pubblici, risultano soppressi i riferimenti al documento preliminare di progettazione, allo stato di fattibilità, alla progettazione preliminare e definitiva.

Tale esigenza è stata soddisfatta con l'adozione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2207, di data 23 dicembre 2024, avente ad oggetto "Determinazione della documentazione e delle condizioni necessarie per attivare la richiesta di ammissibilità a contributi provinciali e per ottenere finanziamenti da parte della Provincia e suoi enti strumentali", con la quale è stato approvato il "Documento preliminare per l'avvio del procedimento di finanziamento di un'opera o di un lavoro (DPF)", lasciando la possibilità alle strutture provinciali di potervi apportare le modifiche di maggiore o minore dettaglio in correlazione alle specifiche tipologie di contributi da erogare.

La concessione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici per la realizzazione di interventi di interesse pubblico da parte di soggetti pubblici o privati è vincolata infatti alla predeterminazione e pubblicazione, da parte dell'Amministrazione, dei criteri e delle modalità che RIFERIMENTO :

2025-S180-00097

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 23

guidano tali elargizioni in base all'articolo 19 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della L.P. 30 novembre 1992, n. 23. Di qui la necessità di procedere ad un aggiornamento dei "Criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate (articolo 106, commi 2 e 3, e 107, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg)", come da ultimo modificati con la deliberazione giuntale n. 1502, di data 10 agosto 2018 (Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che con l'aggiornamento di tali "Criteri" si provvede nel contempo anche ad adottare il "Documento preliminare per l'avvio del procedimento di finanziamento di un'opera o di un lavoro (DPF)", opportunamente personalizzato in un'ottica semplificativa rispetto al fac simile approvato con la sopra citata deliberazione giuntale n. 2207/2024, in considerazione delle peculiarità e specificità che caratterizzano gli interventi edilizi da realizzare negli edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, e 107, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 28

settembre 2009, n. 18-20/Leg, che qui si propone di approvare quale allegato del documento denominato "Criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate (articolo 106, commi 2 e 3, e 107, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg)", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B).

Osservato che il "Documento preliminare per l'avvio del procedimento di finanziamento di un'opera o di un lavoro (DPF)" dovrà essere compilato dai soggetti richiedenti la concessione del contributo con un dettaglio descrittivo in funzione della tipologia di interventi da realizzare e sarà uno dei documenti da allegare alla domanda di contributo.

Si rinvia diversamente ad un successivo provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia la modificazione da apportare consequenzialmente alla diversa modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo.

Acquisiti i pareri delle strutture di staff ai sensi della deliberazione giuntale n. 6, di data 15 gennaio 2016 avente ad oggetto "Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento".

Tutto ciò premesso, si propone di approvare i nuovi "Criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate (articolo 106, commi 2 e 3, e 107, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 3 del decreto del presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg)", contenuti nell'allegato A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

Osservato, infine, che i nuovi criteri troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio del 2026 andando quindi a sostituirsi ai vigenti criteri i quali continueranno ad essere applicati ai procedimenti amministrativi avviati e non ancora conclusi.

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);
- visto il decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018;
- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia);
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici);
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2207 di data 23 dicembre 2024;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni e nei termini sopra esposti, i nuovi "Criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate (articolo 106, commi 2 e 3, e 107, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg)", contenuti nell'allegato A),

unitamente al documento denominato "Documento preliminare per l'avvio del procedimento di finanziamento di un'opera o di un lavoro (DPF)" (Allegato B), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che i nuovi "Criteri", di cui al precedente punto 1), sono applicabili alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026;

3. di rinviare ad un successivo provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia la modificazione da apportare consequenzialmente alla diversa modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo oggetto del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio provinciale;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità competente a seconda dei vizi sollevati oppure ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla sua comunicazione.